PEL

SIGNOR CAVALIERE

D. FILIPPO GIACOMO MAGIOCE

C O N T R A

LA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Nella Consulta di Stato.



NAPOLI,
PRESSO LA VEDOVA DI MIGLIACCIO

1831.



§. I. Fatti preliminari alla elevazion del conflitto di attribuzione.

Volgeva l' anno 1813, allorchè D. Antonio Pirozzi e D. Michele Correale assunsero per appalto, la riattazione della strada che vien frapposta tra l' Epitaffio della Schiava a Calabricito. Di entrambi divenne poi cessionario il Cav. D. Filippo Giacomo Macioce, per lo quale scriviamo.

L'opera intrapresa vide il suo pieno perfezionamento nell' anno 1817, epoca in cui già la strada era pervenuta alla sua totale consolidazione; per modo che in questo tempo eran cessate le conseguenze delle convenzioni conchiuse nel contratto di appalto del 1813, comechè alle stesse esattamente dal Macioce erasi corrisposto.

È costume delle province del Regno e della Direzion generale dei ponti e strade di provocare un'appalto di *manutenzione* appena avveratosi il consolidamento di una strada qualunque; appalto da quello

di *riattazione* del tutto diverso. Perciocchè questo tende a costruire e riformar la strada; quello mira a conservarla dalle ingiurie del tempo e dalle offese delle inclementi stagioni. Mosse da questi potenti motivi, avrebbero dovuto, sì la Provincia di Terra di Lavoro che la Direzion generale immantinenti usare queste misure di necessaria prudenza; ma entrambe neglessero di praticarle, trovando il lor vantaggio nella cura e nel danaro che profondeva Macioce in *manutenere* la strada da lui costruita e riattata per la via di fatto, non essendo egli avvinto da nessun obbligo per eseguirlo forzatamente.

Questo stato di cose, utile per la provincia, dannoso per Macione procedette fino all'anno 1829, tempo in cui questi pretese di esser rimborsato dello speso nella strada sopraindicata.

Lunga e dolente narrazione sarebbe il voler tessere la serie de' tentativi fatti da Macioce, ond' essere soddisfatto amichevolmente, e con sacrifizio di borsa di ciò che la giustizia e la ragione gli attribuivano. Ma tornato vano ogni pacifico proponimento, e riuscita infruttuosa la conciliazione ordinata da S. M. (D. G.) al cui volere si fè contumace la Direzion generale; fu forza di dura necessità, che spinse Macioce innanzi ai tribunali, e ne' quali citò non solo la Provincia nella persona del suo legittimo rappresentante,

cioè dell'Intendenze, ma pure la Direzione generale.

Macioce col suo libello introduttivo del giudizio chiese, che il tribunale civile nominasse tre periti, i quali liquidassero la ricompensa da darglisi per la *manutenzione* della strada in disputa, dall'anno 1817, epoca del suo consolidamento fino al mese di Maggio 1829, quando cioè la suddetta strada si consegnò da lui al novello appaltatore Vincenzo Orabona.

Il tribunale accolse la domanda dell'attore, e vi fece diritto colla sua sentenza contumaciale del dì 7 Settembre 1829.

Contra questa sentenza l'Intendente della Provincia ed il Direttor generale interposero le loro opposizioni ne'giorni 2 e 9 Novembre, e le quali si contengono in questi termini per quanto riguarda la presente disamina.

I.° » Il potere giudiziario * è incompetente nel-
» l'attuale contestazione. Perchè se i Signori Cor-
» reale e Pirozzi, dai quali ha causa Macioce aves-
» sero, o pur no diritto ad altre somme nasce dal-
» l'interpretare il contratto passato colla deputazione
» provinciale.

* Ogni luogo trascritto in questa memoria, trovasi riportato per intero, ed autenticamente nell'Incartamento esistente presso il Consultore relatore.

» Or trattandosi di conoscere della volontà de'
» contraenti, la competenza è del potere amministra-
» tivo ai termini dell'art. 5. n. 3. art. 8. n. 3. della
» legge de' 21 Marzo 1817 e del reale rescritto comu-
» nicato addì 11. Gennajo 1823.

II.° » In quanto poi al mantenimento, più chia-
» ramente l'art. 27. del regolamento del 25 febbra-
» jo 1826 prescrive, che le deputazioni locali es-
» sendo in grado di conoscere da vicino lo stato su-
» perficiale, rilasceranno a richiesta degli appaltatori
» e nell'epoca delle scadenze i certificati corrispon-
» denti, qualora le strade siano di comodo passag-
» gio, l'ingegniere incaricato che nelle sue ispezioni
» deve esaminare se le strade sieno mantenute con-
» formemente al contratto di appalto, ed allo stato
» di consegna, apporrà al certificato il suo visto o
» le sue osservazioni. Muniti di tali forme si rimet-
» teranno i certificati alla deputazione proviciale,
» che vi apporrà il suo visto, e quindi dall'Inten-
» dente si passeranno alla Direzione generale che
» provocherà il corrispondente pagamento in favore
» dell'appaltatore. Da queste chiare disposizioni di
» legge si vede, che il decidere se spetti, o no al-
» tro compenso per la Strada di Calabricito alla
» Schiava spetta al Contenzioso Amministrativo. »

Recatasi alla decisione del collegio la discussione

delle opposizioni proposte dai convenuti, quel tribunale deliberò a questo modo con sua sentenza del dì 27 febbrajo 1830.

Il tribunale in contraddizione delle parti e sulle difformi conchiusioni del Pubblico Ministero pronunziando definitivamente, ammette l' Intendente della provincia ed il Direttor Generale dei Ponti e Strade opponenti alla sua sentenza in contumacia di parte emessa il dì 7 Settembre del passato anno 1829. *LE RIGETTA IN QUANTO RIGUARDA L' ECCEPITA INCOMPETENZA, e discendendo nel merito ordina, che la opposta sentenza abbia la sua piena esecuzione, benvero gli architetti eletti nella ordinata perizia, abbiano presenti i rapporti dell' ingegniere Panico, li rilievi delle parti e tutto ciò che concerne lo accerto del vero, ed indi ne distenderanno un dettagliato e distinto verbale che sarà trasmesso nella cancelleria di questo tribunale, in vista del quale si spiegheranno le ulteriori provvidenze.*

Questa sentenza venne ritualmente intimata, non solo ai rispettivi patrocinatori costituiti in giudizio, ma pure all' Intendente della Provincia il giorno 23 di Marzo, ed al Direttor generale de' ponti e strade nel 1. di Aprile di quell' anno 1830. I rispettivi verbali distesi dagli uscieri intimatori e *vistati* legalmente

dalle indicate Autorità, formano anche parte del volume de' documenti, sopra il quale debbe applicare la Commissione l'animo ed i superiori suoi lumi.

L'Intendente si tacque, nè alcun richiamo promosse nei termini utili a lui ed a chiunque dalla legge concessi, onde chiedere la riforma, o l'annullamento della testè citata sentenza del 27 febbrajo 1830; e tanto stette egli fermo in tal pensiere, di accettare cioè la medesima come un solenne giudicato, che spintisi alla lor fine la perizia ordinata ed i relativi procedimenti dal cavalier Macioce attore in giudizio; quell'Intendente si difese negli effetti di quel giudicato, riproducendo talune eccezioni, non più d'incompetenza, ma di merito di causa, e sopra queste ultime avendo in parte statuito quell'istesso tribunale civile di S. Maria di Capua con altra sua sentenza del 28 febbrajo 1831; si è dato luogo ad un doppio appello contra quest'ultima sentenza profferita in esecuzione di quella, che la competenza dichiarò del potere giudiziario.

Il cavalier Macioce e l'Intendente ne hanno entrambi appellato, e de' quali gravami, mentre che la G. C. civile di Napoli si occupava per diffinitivamente deciderne in grado di contumacia riuninita; inaspettatamente e con estrema maraviglia si è visto elevato un conflitto di giurisdizione dopo diciannove

mesi, dacchè la dichiarazione di competenza del potere giudiziario erasi fatta nella sentenza del 27 febbrajo 1830, che ha fatto passaggio in autorità di solenne giudicato.

L'eurema del difensor della Provincia di Terra di Lavoro è consistito in far sorgere la deputazione delle opere pubbliche della stessa provincia, la quale convenendo Macioce innanzi a quel consiglio d'Intendenza, e per via indiretta ha domandato una liquidazione amministrativa de'lavori eseguitisi per la *manutenzione* della strada dall'Epitaffio della Schiava a Calabricito, da recarsi ad efferto dagl'Ingegnieri della Direzion generale dei ponti e strade in conformità della circolare del Direttore del 10 febbrajo 1817. In fine mediante queste oblique operazioni ha rimesso in disputa la deputazione provinciale quelle stesse eccezioni di merito, che l'Intendente propose insieme colla incompetenza del potere giudiziario, e che tutte poi vennero rigettate, e massime questa ultima dal giudicato del 27 febbrajo 1830, sì come abbiam di sopra osservato.

Quel consiglio d'Intendenza ha pienamento corrisposto ai fini del difensore, comechè non avendo neppur considerato sopra la perentoria eccezione opposta dal Macioce, cioè dell'ostacolo insormonta-

bile della cosa giudicata; ha dichiarato la sua competenza con decisione del dì 12 settembre 1831.

Macioce è stato sollecito di presentar suo ricorso nella G. C. de' Conti per emendare i trascorsi del consiglio; ma in questo frattempo il conflitto è stato elevato e rimesso alla sapienza della Consulta pel suo parere.

§. II. Cenno delle disposizioni legislative intorno ai conflitti di giurisdizione.

Dopo di aver narrato fedelmente ed in breve la storia de' fatti precedenti alla elevazion del conflitto, e ne' quali principalmente stanno riposti gli elementi di quel saggio e ponderato avviso che renderà la Commissione della Consulta; crediamo opera non inutile accennar come in una serie i provvedimenti legislativi che governar debbono e decidere questa quistione, per poi farne semplice e verace applicazione alla nostra specie di fatto, ed in che abbiamo fede di riuscire pienamente vittoriosi.

Il primo decreto che s' incontra in proposito di conflitti di giurisdizione è quello del di 16 settembre 1810. *

* Bollettino delle Leggi. Anno 1810 secondo semestre pag. 147.

Ivi si legge così --

Art. 1.° *Il conflitto fra le autorità giudiziarie e le amministrative, sospende il corso dell' una e dell' altra fino alla nostra decisione.*

Art. 2.° *Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.* Negli articoli che seguono queste cardinali disposizioni, si prescrive il modo come notificare il conflitto, sia dall' autorità amministrativa alla giudiziaria, sia da questa a quella, ed il metodo da farne arrivare la notizia all' orecchio del Sovrano, onde ottenerne la sua risoluzione.

Sempre però va intesa la elevazion del conflitto, giusta i sensi di questo decreto fondamentale, e per quanto dichiara la stessa significazione e valor grammaticale della voce *conflitto*, che debbasi reputare esistente, allorchè contemporaneamente, e pria di averne deciso irretrattabilmente una delle autorità dissidenti, amministrativa, o giudiziaria; entrambe pretendono di giudicare dell' istesso affare e nel tempo medesimo.

Nel dì 12 dicembre 1816, la sapienza del defunto glorioso Ferdinando I. dette a noi la legge or-

ganica sopra l' amministrazione civile *. Dichiarò con essa l' Intendente capo e comune centro di tutti i raggi dell' amministrazione provinciale.

Dispose pure nell' art. 15, *che l' Intendente eleva il conflitto* NE' MODI DETERMINATI DALLA LEGGE. E poichè per allora non altre erano le prescrizioni relative ai conflitti, meno che quelle conteuute nel decreto del 16 settembre 1810; naturalmente intese il legislatore di dover rientrare la elevazione del conflitto nel caso della simultanea collisione dei due poteri.

E che sia così come noi quì affermiamo, non dispiaccia di considerare quanto fu disposto dallo stesso Sovrano colla legge de' 4 luglio 1817 **.

Nell' art. 4.° è detto — *Se l' autorità dei nostri dominii al di quà del Faro crede esser competente a procedere in un giudizio* PEL QUALE STA PROCEDENDO *un' autorità dei nostri dominii al di là del faro, e viceversa, esporrà in una dichiarazione ragionata i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che crede incompetente.* Se *questa autorità non cede alla dichiarazione che l' è sta-*

* Bollettino delle leggi. 2. semestre.

** Bollettino delle leggi. 2. semestre.

ta comunicata, n' esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima autorità.

DA TAL MOMENTO SI DIRA' ESISTERE CONFLITTO DI GIURISDIZIONE TRA LE DUE AUTORITA'. Ed in questa legge, il cui spirito ed i cui precetti sono uniformi al decreto del 16 settembre 1810, si stabilisce anche il simultaneo procedimento delle due autorità per darsi luogo al conflitto.

Nè varrebbe il dire di esser questa una legge che provvede ai casi di collisioni in materia penale; sia perchè unica e costante è sempre la mente del Legislatore, sia perchè col decreto de' 20 agosto 1825 * nell' art. 1.° fu disposto, che *nei conflitti di giurisdizioni tra le autorità giudiziarie dei dominii al di quà del faro e quelle de' reali dominii al di là del faro nei giudizii civili SARANNO OSSERVATE LE MEDESIME NORME CHE PE' GIUDIZII PENALI SONO STABILITE NELL' ART. 4. DELLA LEGGE DE' 4 LUGLIO* 1817.

Sopra queste norme vennero fuori le istruzioni compilate dalla Consulta Generale del Regno ed appruovate dal Re Francesco I., anche egli di tenera ricordanza, mediante il decreto del dì 16 Novembre 1825.

* Bollettino delle leggi 2. semestre.

Si cominciò posteriormente a dubitare, se nel caso in cui una autorità giudiziaria, dopo di aver dichiarato la sua competenza per effetto di sua sentenza, e la stessa fosse confermata dal giudice di appello, si avesse abilità di elevare il conflitto da parte dell' autorità Amministrativa succumbente.

Maturato il dubbio nelle consulte del Principe, e considerato, che la decisione di un tribunale di appello, comunque formi il giudicato sulla quistione di competenza ; pure nella ipotesi che pendesse un ricorso per annullamento non mai si potrebbe aver per sopita una disputa così momentosa, sotto il rapporto di una possibile annullazione della decisione attaccabile, avvisò il Sovrano nell' alta sua intelligenza di provvedervi con apposito decreto, che va sotto la data del dì 8 ottobre 1825 * col quale si prescrisse a questo modo :

Art. 7. *Il conflitto di attribuzioni fra le autorità giudiziarie ed amministrative potrà essere elevato PENDENTE IL RICORSO PER ANNULLAMENTO ALLA SUPREMA CORTE DI GIUSTUZIA, O IL TERMINE A PRODURLO.*

Col terzo articolo il Legislatore dichiara, che tali *disposizioni son considerate formar parte inte-*

* Bollettino delle stessi 2. semestre.

grale di quelle che determinano il modo della elevazion dei canflitti di attribuzioni trà le autorità giudiziarie ed amministrative.

Sembrava che bastevolmente fosse divenuta uniforme e sicura la parte di legislazione che reggeva questa importante materia, ma novelli dubii in linea d'interpretazione ed applicazione delle indicate leggi e decreti si promosserò, particolarmente dagli Intendenti delle province del Regno; dimodo che noi senza intrattenerci ad arrischiare un nostro giudizio, riportiamo quì l'autentica spiegazione fattane dagl'interpreti ed organi primarii della volontà e della voce del Monarca, cioè degli Eccellentissimi Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, i quali così parlarono nella recentissima Ministeriale del dì 22 settembre 1830. *

Signori — D'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data del 18 *stante la seguente ministeriale — Signore — Per le disposizioni in vigore gl'Intendenti possono elevare conflitti di attribuzioni, allorchè pronunziata una sentenza nel primo grado di giurisdizione,* SIASI NEL TEMPO UTILE AD APPELLARE AVVERSO LA MEDESIMA, E L'APPELLO NON SIA STATO ANCORA PRODOTTO.

* Giornale della Intendenza della Provincia di Napoli n. 132.

Possono altresì gl' Intendenti elevar conflitto di attribuzioni NEL TERMINE UTILE A PRODURRE RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO UNA DECISIONE PRONUNZIATA IN SECONDO GRADO DI GIURISDIZIONE.

Partecipo ciò a lei perchè vi si conformi sulla parte che riguarda le sue attribuzioni. Marchese Amati.

Questa Ministeriale vedesi indiritta a tutti gl'Intendenti e Sindaci delle provincie del Regno.

§. III. Conseguenze delle cose dette, e loro applicazione al fatto che ne occupa.

Pare che da quanto si è allegato di sopra, e dalle disposizioni legislative vigenti messe tra loro in ordine ed armonia, possiamo raccoglierne le seguenti indubitabili proposizioni; cioè:

I. Che s' iutenda esistere conflitto di giurisdizione quando in pari tempo e simnltaneamente i due poteri giudiziario ed amministrativo s' impadroniscono di nna identica controversia e pretendono deciderla entrambi.

II. Che possa elevarsi il conflitto di giurisdizione anche quando sievi interamente una pronunciazione del giudice; ma che o il termine ad appellare non sia trascorso, e l' appello non siesi prodotto; o che il tempo utile a portar ricorso per annullamento

non sia esaurito, o il ricorso presentato sia tuttora pendente ed indiscusso.

Vale a dire, ristringendo tutte queste varie idee in un precetto quanto semplice altrettanto vero diciamo, che il conflitto possa elevarsi fin che non siesi costituito un giudicato irretrattabile, il quale abbia definito irrevocabilmente della competenza di uno de' due poteri.

Questa massima da noi invocata, consona alla legislazione di tutti i popoli e di tutti i tempi è stato il gran principio proclamato dalla stessa Consulta del Regno, allora quando preparò il Real decreto da noi soprascritto del dì 8 ottobre 1825, ed il cui avviso fu l'opera di mano maestra, dell'ottimo Consultor Capone relatore, ed accolto dalla intera Commissione, e poi trasfuso in Legge, sì come si è da noi riportato.

I pensieri della Consulta in quel rincontro furono con ponderato riflesso rivolti a stabilire le basi, sopra le quali riposar si potesse tranquilla la fino allora fluttuante ragion di decidere in proposito di conflitti.

Si considerò esser triplice il sistema, anche in Francia adottato in riguardo a questa materia:

La più rigida sentenza era quella di reputare

schiuso il varco alla elevazione del conflitto, anche dopo formata la cosa giudicata.

La più rilasciata dottrina vietava l'elevazion del conflitto, sempre che una pronunciazione del magistrato avesse giudicato della competenza in qualunque grado di giurisdizione.

La media opinione tra queste due estreme, e che ha per sè riunito la sanzione Sovrana, il voto de' dotti ed il favore di tutte le legislazione, ha stabilito di essersi in grado di elevar conflitto di giurisdizione, fino a che una sentenza qualunque non abbia fatto passaggio in autorità di cosa irrevocabilmente giudicata. Il perchè se il giudicato impone fine ad ogni controversia, spegne perentoriamente ogni giudizio e si riveste della fede inalterabile di eterna verità; * non lascia luogo perciò a disputar di legittima giurisdizione tra due poteri che la contendono; quando una tal quistione solennemente, e per sempre la mercè di un giudicato, è stata decisa.

Che nella specie poi in cui di presente versiamo siesi constituita la cosa giudicata, che della competenza decise del potere giudiziario, non v'ha dubbio. Perciocchè è in diritto riconosciuto il doppio modo come attribuire ad una sentenza di un tribunale civi-

* L. 207. ff. de Regalis Juris.

le la forza irresistibile del giudicato; cioè o per opera del magistrato che in ogni esperimento la sentenza confermi; o per ministero della parte, la quale anche in due maniere può conferire alla sentenza il carattere e la virtù di giudicato, vale a dire o accettandola formalmente, o per acquiesanza e mediante atti negativi, i quali pruovano appieno di averla accettata irrevocabilmente; ed il che si avvera, quando contra della pronunciazione del primo giudice non si portano i gravami dalla legge concessi e ne' termini stabiliti, onde provocarne ed ottenerne la riforma, o l'annullamento. Questa è la dottrina degli scrittori, sì come testimonia il CARRÈ *, il quale scrive che *acchetarsi ad una sentenza è appruovarne le disposizioni e sottoporsi ad eseguirle, o almeno consentire che esse ricevano la loro esecuzione. É questo rinunziare all' appello che fosse stato, o* CHE POTREBBE ESSERE INTERPOSTO.

La causa nostra offre nettamente il caso di una sentenza passata in giudicato per acquiescenza della parte succumbente.

Il tribunale civile di S. Maria di Capua dichiarò definitivamente la sua competenza nella causa tra il cavalier Macioce e la Provincia di Terra di Lavoro colla sentenza de' 17 febbrajo 1830. Questa sentenza

* Le Lois de la Procédure. Quest. 1484. *Sur l'article 444.*

intimata nel 23 marzo di quell' anno all' Intendente, poteva meritare l' appello, * e poteva del pari quell' Intendente elevare il conflito di attribuzioni, essendone allora abilitato dalle leggi vigenti. Per opposto sono trascorsi mesi diciotto dal dì della legale intimazione della sentenza del tribunal civile; quanti in effetti son passati dal dì 23 marzo 1830 al dì 12 settembre 1831, giorno in cui si è elevato il conflitto di giurisdizione, nè mai doglizana alcuna ha mossa la Provincia contra quella sentenza, e solo si è appigliata al fragile sostegno di una tardiva inammessibile appellazione, portata il dì 4 maggio 1831, quattordici mesi dopo la intimazione della sentenza del 27 febbrajo. Questa sentenza dunque non appellata tra i tre mesi, nè suscettiva di ricorso anche per questa ragione di non potersi camminar per salto e ricorrere in Suprema Corte, omettendo il rimedio ordinario dell' appellazione è rimasa inattacabile. Questa sentenza dunque forma un giudicato solenne per acquiescenza della Provincia perdente, il quale ha statuito per sempre la competenza della lite tra lei e Macioce essere del potere giudiziario, ed in modo così irrevocabile da non esservi più adito a dubitar di competenza, o ad elevare conflitti per giudicar delle legittma giurisdizione de' due poteri.

* Art. 507 e 582 ll. di proced. ne' giudizii civili.

Nè torna ad utile per l'avversario l'essersi trattata innanzi la deputazione delle opere pubbliche, che per mezzo indiretto si è ardita di riporre in problema ciò che è ormai una verità indubitata.

Perciocchè concorrono in prò nostro e cumulativamente i requisiti richiesti dalla Legge per costituire il giudicato irremovibile. *

1.° La cosa è la stessa. Perciocchè di ricompensa parlò Macioce nel tribunal civ. di S. Maria di Capua per la *Manutenzione* della strada dall' Epitaffio della Schiava a Calabricito dall' anno 1817 epoca della sua consolidazione fino al 1829; e dello identico oggetto ha discorso la deputazione nella sua recente citazione, che ha dato luogo al conflitto.

2.° La causa del domandare è stata ed è pur la stessa.

3.° Nè le persone son varie, o pur la qualità civile, che ciascuna di esse ha assunto in giudizio.

La deputazione delle opere pubbliche è una parte dell' amministrazione provinciale, di cui capo e rappresentante legittimo n' è l' Intendente. ** E perciò qualunque lite introdotta contra un ramo della civile amministrazione della provincia, che per avventura avesse una particolare commissione che ne veglias-

* L. 12. 13. 14. 25. e 56. ff. de Except. rei iudicatae.

** Cit. leg. del 12 settembre 1816.

se alla custodia è sempre legalmente istituita, e le pronunciazioni de' tribunali, ed i loro giudicati sono irrescindibili nello interesse di queste particolari congreghe o deputazioni, quando sono state rendute in contraddizione dello Intendente della provincia; della quale son parte appunto perchè immutabili sono nell'interesse de' rappresentati quelle pronunciazioni e que' giudicati che contro i loro legittimi rappresentanti si sono legalmente riportati.

Nè d'altronde la qualità di pubblica amministrazione concede veruna esenzione o particolar diritto alla provincia convenuta e perdente; atteso che unica ed uniforme è la maniera de' giudizii; e non solo gli stabilimenti pubblici, ma l'istesso Sovrano (G. D.) litiga come i privati *, e soggiace a quelle determinazioni e provvedimenti, che pare giusto di adottare a coloro che egli stesso ha preposti al geloso ufficio di ministrar giustizia, e di far ragione a chi spetta.

§. IV. Conchiusione.

Epilogando le cose discorse largamente finora, non sembra fuor di proposito tener per dimostrato:

I. Di esser permessa la elevazione del conflitto, pria però di costituirsi la cosa giudicata.

* Art. 164. LL. di proc. ne' giud. civili.